



COMUNE DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 37 DEL 07-10-2019

OGGETTO:

MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI - STAGIONE INVERNALE 2019/2020

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. CLAUDIO RUBINI

Premesso che:

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2014;

Il D. Lgs. 13.08.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede che il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 µg/M³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

Già in data 19.12.2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento allora esistente anche sul territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto - tra le varie regioni e le amministrazioni statali - un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria. A tale riguardo la Regione del Veneto - con provvedimenti della Giunta Regionale n. 2238 del 10.12.2016 e n. 2811 del 30.12.2013 - ha approvato e ratificato il suddetto accordo.

Nonostante i positivi effetti prodotti dall'accordo di programma del 2013 e dal protocollo d'intesa del 2015 (sottoscritto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione dei Comuni Italiani) in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolare PM₁₀ e per il biossido di azoto, le procedure di infrazione avviate dalla

Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato per le violazioni dei valori limite del biossido di azoto e materiale particolato PM₁₀).

Giova ricordare che nelle procedure d'infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure. Inoltre, in caso di permanenza di superamento dei valori limite una eventuale sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia.

Con deliberazione n. 90 del 19.04.2016 il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso ufficialmente in data 05.06.2017 lo schema di accordo, nel quale sono state recepite le modifiche richieste dalle Regioni del Bacino in parola – allegato A della delibera di Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano.

Con Deliberazione n. 215 del 03.10.2019 la Giunta Comunale ha indicato le misure atte a fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all'inquinamento locale da PM¹⁰ da applicare durante il semestre invernale (1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020) al traffico veicolare indipendentemente dal livello di criticità raggiunto ed altre attivabili al superamento continuativo per almeno 4 giorni del valore limite giornaliero di 50µg/m³ di PM¹⁰ e per 10 giorni consecutivi. Il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di criticità per il PM¹⁰ al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Nessun allerta / VERDE: nessun superamento misurato secondo le persistenze di cui ai punti successivi del valore limite di 50µg/m³ della concentrazione di PM¹⁰, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto.
- Livello di allerta 1 / ARANCIO: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50µg/m³ della concentrazione di PM¹⁰ sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì sui quattro giorni antecedenti.
- Livello di allerta 2 / ROSSO: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50µg/m³ della concentrazione di PM¹⁰, sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì sui dieci giorni antecedenti.

Preso atto dell'esito dell'incontro del Tavolo tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 27 settembre 2019, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende, oltre a Marcon, anche i comuni di Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM¹⁰ quali Chioggia e San Donà.

Tenuto conto di quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con delibera n. 215/2019, in linea con quanto definito dalla regione Veneto e condiviso nel Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana che definisce un pacchetto di misure temporanee e omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM¹⁰, che riguardano anche provvedimenti di limitazione del traffico veicolare.

Rilevato che con i provvedimenti di limitazione del traffico si mira a ridurre parte delle emissioni di sostanze inquinanti in tutte le sue forme.

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992

Vista la direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"

ORDINA

Di regolamentare la circolazione in occasione delle limitazioni al traffico secondo le seguenti modalità:

- 1) Nessuna allerta livello VERDE valido dal 04.10.2019 al 15.12.2019 e dal 07.01.2020 fino al 31.03.2020.
 - a. Divieto di circolazione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, per le seguenti categorie di veicoli
 1. ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi
 2. autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1
 3. autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3;
 4. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3;
- 2) Allerta livello 1 ARANCIO valido dal 04.10.2019 al 15.12.2019 e dal 07.01.2020 al 31.03.2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6)
 - a. Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica per le seguenti categorie di veicoli
 1. Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle 08.30 alle 18.30;
 2. Autovetture ad uso proprio alimentate a benzina euro 0 e 1 dalle 08.30 alle 18.30;
 3. Autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 dalle 08.30 alle 18.30
 4. Veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dalle 08.30 alle 18.30
- 3) Allerta livello 2 ROSSO valido dal 04.10.2019 al 15.12.2019 e dal 26.12.2019 al 31.03.2020 su apposita comunicazione (di cui al punto 6)
 - a. Divieto di circolazione dal lunedì alla domenica per le seguenti categorie di veicoli
 1. Ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle 08.30 alle 18.30;
 2. Autovetture ad uso proprio alimentate a benzina euro 0 e 1 dalle 08.30 alle 18.30;
 3. Autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4 dalle 08.30 alle 18.30
 4. Veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 e 3 dalle 08.30 alle 18.30
 5. Veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 4 dalle 08.30 alle 12.30
- 4) Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico e scarico, per gli autoveicoli con motore a combustione in corrispondenza di particolari impianti semaforici o di passaggi a livello di treni e/o locomotive.

- 5) L'Ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte sono tutte le strade di competenza nell'intero territorio comunale eccetto tangenziali, autostrade, viale della Costituzione, tratto di via Mattei fino alla intersezione con la rotatoria di viale della Stazione, via Lombardi, viale della Stazione fino all'intersezione con via Papa Luciani, via e vicolo Porta Est.
- 6) I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazione di PM¹⁰ nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.
- 7) Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.
- 8) Derghe alle limitazioni al traffico:

VALIDE IN OCCASIONE DI NESSUNA ALLERTA – LIVELLO VERDE

- 8.1) veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio – gpl o a gasolio – gas metano;
- 8.2) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 8.3) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per le comunità;
- 8.4) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti Competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
- 8.5) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8.6) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni - compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico avente targa CD, del Corpo Consolare avente targa CC, della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana;
- 8.7) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario o prodotti deperibili;
- 8.8) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore;
- 8.9) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, il giorno dell'arrivo ed il giorno di partenza, in possesso della copia della prenotazione;

- 8.10) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo, se omologati a quattro o più posti, oppure con almeno due persone a bordo se omologati a due posti;
- 8.11) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 8.12) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 8.13) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore a tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- 8.14) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni.
- 8.15) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- 8.16) veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- 8.17) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs n. 285/92;
- 8.18) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa a centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione

- 8.19) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- 8.20) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- 8.21) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- 8.22) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- 8.23) veicoli con potenza inferiore o uguale ad 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità;
- 8.24) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- 8.25) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuola dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (vedi modulistica allegata);
- 8.26) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti

prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);

8.27) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero.

8.28) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.

8.29) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase dell'intervento;

8.29) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase dell'intervento;

Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle ZTL e alle modalità di scarico e carico delle merci.

9) Deroghe alle limitazioni al traffico valide solo in occasione dei livelli di allerta arancio e rosso:

Tutte le deroghe di cui al punto 8, fatta eccezione per quelle di cui al punto 8.10 e al punto 8.23, che sono sostituite così come di seguito indicato:

9.1) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;

9.2) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età, da attestare mediante esibizione di documento di identità e che siano residenti nel comune di Marcon.

D I S P O N E

La trasmissione in copia a:

- Prefettura di Venezia
- Questura di Venezia
- Sezione Polizia Stradale di Venezia
- Comando Provinciale Carabinieri di Venezia
- Stazione Carabinieri di Marcon
- Guardia di Finanza di Venezia
- Comando Vigili del Fuoco di Venezia-Mestre
- Direzione Sanitaria AULSS 3 Serenissima
- Città Metropolitana di Venezia
- Comune di Marcon – Settore IV Sviluppo Locale – Attività produttive/Manutenzione/ Ecologia e Ambiente

A V V E R T E C H E

La presente ordinanza diventa esecutiva in data 04.10.2019, e comunque dalla data di effettiva installazione della segnaletica di divieto, ed ha validità fino al 31.03.2020; è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Marcon.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e nel

rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Gli agenti di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

IL COMANDANTE

Rubini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa